



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA

in persona del giudice del lavoro dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite n.542/2021 e n.1110/2021 R.G.L.,promossa da

rappresentato e difeso, per delega in calce al presente atto (doc.1), dagli avvocati Alberto Guariso (c.f. GRSLRT54S15F205S), Livio Neri (c.f. NRELVI73P16F205H) e Daniele Bergonzi (c.f. BRGDNL84P14F205V) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Milano, viale Regina Margherita n. 30;
ricorrente

contro

A in
persona del legale rappresentante pro-tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bozzi (c.f. BZZLSN66T30B910R,) e presso lo
stesso domiciliata in Pavia,via G. Frank 11

contro

B
pro tempore in persona del legale rappresentante
resistente contumace

Oggetto : diritto alla riammissione in servizio, inquadramento superiore, natura full time del rapporto; differenze retributive, risarcimento del danno.

Conclusioni :

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Pavia, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria in data 21/05/2021, esponeva quanto segue:

la società convenuta **A**
gestiva il bar denominato , sito : (cfr.
doc.3).



Il ricorrente veniva assunto alle dipendenze della società predetta a decorrere dal 18.09.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale di 24 ore settimanali (part time al 60%), per lo svolgimento di mansioni di cameriere, con inquadramento nel 6° livello del CCNL Pubblici Esercizi – Turismo Confcommercio.

La lettera di assunzione del ricorrente, con riferimento al suo orario di lavoro, recitava: “Orario di lavoro: 4 ORE AL GIORNO CON UN GIORNO DI RIPOSO A SETTIMANA DA CONCORDARE” (cfr. doc.4).

In data 18.09.2019 presso il bar _____, dopo aver consegnato al ricorrente la lettera di assunzione, il sig. L. D. C. _____ (legale rappresentante della società convenuta) comunicava verbalmente al ricorrente che, al di là di quanto indicato nella lettera di assunzione e previsto dal CCNL, avrebbe lavorato full time e sarebbe stato pagato € 10,00 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, con integrazione in contanti delle somme lorde risultanti dalle buste paga.

Dal 18.09.2019 all’08.03.2020 il ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa presso il bar gestito da A _____, effettuando in modo contestuale sia le mansioni di cameriere, occupandosi di fare sedere i clienti ai tavoli, prendere le loro ordinazioni e portarle al bancone, portare loro le bevande e i cibi richiesti, consegnare loro il conto e riceverne da loro il pagamento, sia le mansioni di barista, occupandosi di preparare bevande e cibi richiesti dai clienti (caffè, cappuccini, latte, bibite e cocktail; brioches, merendine, panini, patatine, salatini).

Nel periodo indicato al punto precedente, su richiesta del sig. L. D. C. _____, il ricorrente svolgeva l’attività lavorativa sopra descritta presso il bar citato, dalle ore 8.00 alle ore 15.00 tutti i giorni dal lunedì al sabato.

In data 08.03.2020 il sig. I. D. C. _____ comunicava telefonicamente a tutti i dipendenti della società convenuta che a partire dal giorno successivo il bar sarebbe rimasto chiuso in ossequio alle previsioni del DPCM adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica; li invitava a rimanere a casa fino a nuova disposizione e li rassicurava sul fatto che per il periodo di forzata inattività avrebbe provveduto a richiedere per loro gli ammortizzatori sociali definiti dal governo.

Il bar _____ rimaneva chiuso in maniera ininterrotta dal 09.03.2020 al 17.05.2020.

Il 18.05.2020 veniva riaperto e da tale data rimaneva sempre in attività, anche se in alcuni periodi per il solo il servizio d’asporto.

Nel periodo dal 18.05.2020 al 07.06.2020, D. C. _____ chiedeva di rientrare in servizio solo a pochi dipendenti, fra i quali non era ricompreso il ricorrente, motivando tale sua condotta con il fatto che vi era (a suo dire) poco lavoro da svolgere.

Nel periodo dal 09.03.2020 al 07.06.2020 il ricorrente, come da indicazione del sig. D. C. _____, si asteneva dal rendere la prestazione di lavoro per A _____ e non svolgeva alcuna altra attività lavorativa.

Per il periodo dal 09.03.2020 al 07.06.2020 il ricorrente non percepiva alcuna somma a titolo retributivo né alcuna integrazione salariale, non avendo ricevuto alcun importo né dalla società convenuta né dall’INPS né da alcun altro ente.

A quanto risultava, la società convenuta non presentava richiesta di concessione di prestazioni FIS, né della CIG in deroga previsti dal DL 18/20. 14.

Dopo quella di febbraio 2020, A _____ non consegnava al ricorrente alcuna busta paga.

Nel periodo dall’08.06.2020 al 18.10.2020 il ricorrente svolgeva per A _____ presso il bar _____ l’attività lavorativa descritta al punto 5, osservando tuttavia i turni di lavoro ad orario ridotto per lui fissati dal sig. D. C. _____, il quale affiggeva settimanalmente in una bacheca presente vicino alla cassa del bar la griglia dei turni che i dipendenti avrebbero dovuto osservare; tale griglia veniva poi fotografata e pubblicata da alcuni dipendenti con ruolo di responsabili del bar in assenza del sig. D. C. _____ sul gruppo WhatsApp denominato ‘ _____’, del quale facevano parte tutti i dipendenti della società convenuta (compreso il ricorrente).

Con riferimento al periodo dall’08.06.2020 al 05.07.2020 il ricorrente non era in grado di ricostruire nello specifico i turni di lavoro osservati; nel predetto periodo, osservando tali turni, svolgeva



comunque svolto presso il bar le mansioni indicate al punto 5 ogni settimana per più di 24 e meno di 40 ore di lavoro complessive.

Nel periodo dal 06.07.2020 al 18.10.2020 i turni di lavoro osservati dal ricorrente su richiesta del sig. D C , sono stati i seguenti: - 06.07.2020 = dalle 16.00 alle 20.00 - 07.07.2020 = dalle 07.00 alle 13.00 - 08.07.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 09.07.2020 = dalle 07.00 alle 13.00 - 11.07.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 12.07.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 tot. settimana (06/7 - 12/7) = 31 h - 13.07.2020 = dalle 09.00 alle 13.00 - 14.07.2020 = dalle 08.00 alle 15.00 - 15.07.2020 = dalle 07.00 alle 13.00 - 16.07.2020 = dalle 07.00 alle 13.00 - 18.07.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 19.07.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 tot. settimana (13/7 - 19/7) = 33 h - 20.07.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 21.07.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 22.07.2020 = dalle 07.00 alle 13.00 - 23.07.2020 = dalle 07.00 alle 14.00 - 25.07.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 26.07.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 tot. settimana (20/7 - 26/7) = 33 h - 27.07.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 28.07.2020 = dalle 07.00 alle 16.00 - 29.07.2020 = dalle 07.00 alle 16.00 tot. settimana (27/7 - 02/8) = 23 h - 17.08.2020 = dalle 09.00 alle 13.00 - 18.08.2020 = dalle 09.00 alle 13.00 - 19.08.2020 = dalle 09.00 alle 13.00 - 20.08.2020 = dalle 09.00 alle 13.00 - 21.08.2020 = dalle 09.00 alle 13.00 - 23.08.2020 = dalle 09.00 alle 13.00 tot. settimana (17/8 - 23/8) = 24 h - 24.08.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 25.08.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 26.08.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 27.08.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 28.08.2020 = dalle 07.00 alle 16.00 - 30.08.2020 = dalle 07.00 alle 13.00 tot. settimana (24/8 - 30/8) = 35 h - 03.09.2020 = dalle 07.00 alle 13.00 - 06.09.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 tot. settimana (31/8 - 06/9) = 11 h - 09.09.2020 = dalle 13.00 alle 18.00 - 10.09.2020 = dalle 13.00 alle 18.00 ; 11.09.2020 = dalle 13.00 alle 18.00 - 12.09.2020 = dalle 14.00 alle 19.00 - 13.09.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 tot. settimana (07/9 - 13/9) = 25 h - 17.09.2020 = dalle 07.00 alle 13.00 - 18.09.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 19.09.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 20.09.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 tot. settimana (14/9 - 20/9) = 21 h - 24.09.2020 = dalle 07.00 alle 13.00 - 25.09.2020 = dalle 10.00 alle 15.00 - 26.09.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 - 27.09.2020 = dalle 08.00 alle 13.00 tot. settimana (21/9 - 27/9) = 21 h - 01.10.2020 = dalle 07.00 alle 14.00 - 02.10.2020 = dalle 10.00 alle 16.00 - 04.10.2020 = dalle 07.00 alle 14.00 tot. settimana (28/9 - 4/10) = 20 h - 06.10.2020 = dalle 08.00 alle 16.00 - 07.10.2020 = dalle 08.00 alle 14.00 - 08.10.2020 = dalle 07.00 alle 13.00 - 09.10.2020 = dalle 08.00 alle 14.00 - 10.10.2020 = dalle 08.00 alle 14.00 - 11.10.2020 = dalle 08.00 alle 14.00 tot. settimana (5/10 - 11/10) = 38 h - 13.10.2020 = dalle 07.00 alle 13.00 - 17.10.2020 = dalle 07.00 alle 13.00 - 18.10.2020 = dalle 07.00 alle 12.00 tot. settimana (12/10 - 18/10)

Produceva sub doc.7 le griglie turni pubblicate sul gruppo WhatsApp " " con riferimento ai turni fissati nel periodo dal 06.07.2020 al 18.10.2020. 19. Dal 31.07.2020 al 10.08.2020 il ricorrente si assentava dal lavoro per ferie, concordate con il sig. L D C per le quali non percepiva alcuna somma.

Dall'11.08.2020 al 16.08.2020 il ricorrente osservava un periodo di quarantena in attesa dell'esito del tampone effettuato l'11.08.2020: anche per tali giorni non percepiva alcuna somma.

Nel corso del periodo dall'08.06.2020 al 18.10.2020 in più occasioni il ricorrente si lamentava verbalmente con il sig. L D C chiedendogli spiegazioni con riferimento alla mancata consegna delle buste paga a partire da marzo 2020, alla mancata percezione di un'integrazione salariale nel periodo di lockdown e allo svolgimento di un orario di lavoro inferiore a quello pattuito verbalmente e non predeterminato, fino a quando, la mattina del 18.10.2020, presso il bar " " il sig. L D C lo invitava verbalmente il ricorrente a cercarsi un altro lavoro.

A decorrere dal 19.10.2020 il ricorrente veniva escluso da tutti i turni di lavoro e quindi, per scelta datoriale, non rendeva più reso la propria prestazione di lavoro.

In data 07.11.2020 inviava a A a mezzo raccomandata una lettera con la quale comunicava di essere a disposizione per riprendere il lavoro e di non aver ricevuto risposta dalla datrice di lavoro in merito a: buste paga non consegnate, omessi versamenti contributivi dal marzo 2020 e mancata erogazione del trattamento di integrazione salariale nel periodo di lockdown (cfr. doc.8).

La lettera non riceveva alcun riscontro.



Con successiva lettera, inviata alla società convenuta a mezzo pec il 04.12.2020 tramite la Cisl di [redacted] il ricorrente lamentava l'illegittimità della sospensione a zero ore dall'ottobre 2020 e la mancata erogazione dell'integrazione salariale da marzo a giugno 2020, rivendicando la natura full time del rapporto e differenze retributive e contributive (cfr. doc.9). Anche tale lettera è rimasta priva di riscontro.

Alla data del 30.03.2021, dalla scheda anagrafica/professionale estratta dal ricorrente presso il Centro per l'Impiego di Pavia, il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta risultava essere in corso (cfr. doc.10).

Il ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna lettera di licenziamento, né si era mai dimesso.

Gli orari di lavoro osservati dal ricorrente non venivano concordati fra la società convenuta e il ricorrente ma sempre fissati unilateralmente dal sig. L. [redacted] D; C

Gli importi netti indicati nelle buste paga che si producevano sub doc.6 venivano effettivamente pagati al ricorrente.

Inoltre per il periodo dal settembre 2019 al luglio 2020 il sig. L. [redacted] D. C. [redacted] pagava in contanti al ricorrente € 10,00 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, dedotti gli importi lordi indicati nelle buste paga consegnate al ricorrente per le medesime ore di lavoro, poi ridotti ad € 7,00 a decorrere dall'agosto 2020.

La società convenuta non versava alcuna ritenuta ad alcun ente sulle somme pagate in contanti al ricorrente.

Ad eccezione degli importi sopra indicati, il ricorrente non percepiva alcuna somma né dall'INPS, né da alcun altro ente, né da altri datori di lavoro.

Il ricorrente non percepiva alcuna somma a titolo di 13ma e 14ma mensilità, né a titolo di retribuzione delle ferie fruite.

Il ricorrente era iscritta all'associazione datoriale FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e applicava ai propri dipendenti il CCNL Pubblici Esercizi –

Le mansioni di cameriere espletate comportavano l'inquadramento nel V° livello del CCNL di riferimento.

Nel periodo di sospensione imposto dalla legge dal 09.03.2020 al 17.05.2020 parte datoriale non aveva attivato la Cassa Integrazione.

Nel periodo dal 18.05.2020 al 07.06.2020 la sospensione dal lavoro era stata illegittima.

Nel periodo dall'08.06.2020 al 18.10.2020 era stata ingiustificata la riduzione dell'orario di lavoro.

Nel periodo dal 19.10.2020 in avanti parte datoriale aveva rifiutato la prestazione lavorativa senza motivo.

Chiedeva pertanto dichiararsi il proprio diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro con le conseguenze meglio esplicitate in ricorso nonché condannarsi la controparte al pagamento delle spettanze retributive e oltre a interessi e rivalutazione.

Si costituiva la convenuta contestando gli assunti avversari e sostenendo che il ricorrente veniva allontanato dal posto di lavoro in quanto sorpreso a rubare gli incassi.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Interrogato liberamente il ricorrente che dichiarava di aver reperito una nuova occupazione a partire dal maggio 2021 ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione la causa veniva riunita a quella nel frattempo promossa contro [redacted]

[redacted] cessionaria del rapporto e dichiarata contumace.

Nel corso dell'istruttoria il legale rappresentante di entrambe le società convenute L. [redacted] D. [redacted] rendeva il dedotto interrogatorio formale e venivano escuse le teste di parte ricorrente [redacted] già dipendenti del bar [redacted] e la teste di parte resistente [redacted], che lavorava sia presso il Bar [redacted] che presso l'altro locale in [redacted] gestito da D. [redacted]

C. [redacted] denominato [redacted]

Indi la causa previo deposito di note autorizzate veniva discussa e decisa con la lettura del dispositivo telematicamente depositato all'esito dell'udienza del 28 novembre 2023.



Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Tutte le testi hanno confermato le mansioni di cameriere del ricorrente che ne legittimano l'inquadramento nel V° livello del CCNL di riferimento. Quanto agli orari ed ai periodi di lavoro esposti in ricorso le testi di parte ricorrente li hanno confermati mentre la teste di parte resistente ha reso dichiarazione con gli stessi compatibili.

In particolare

ha dichiarato:

“...Il ricorrente non faceva solo il cameriere, ma si occupava anche del bancone e della caffetteria. Faceva i pancake, tagliava le torte, serviva i clienti, faceva i caffè, i cappuccini, faceva anche cassa, come bene o male tutti. Era anche in grado di fare i cocktail all'occorrenza. Cap. 6) Sì, confermo gli orari. Io ero sempre più e meno presente in questi orari. Cap. 7) Non ho ricevuto nulla a titolo di integrazione sociale, il signor D. C. ci aveva detto di non preoccuparci perché sarebbero arrivati. Cap. 8 e 9) Il bar era chiuso dall'8 marzo all'8 maggio, io ho ripreso a lavorare l'8 maggio come asporto. Eravamo io, e a fare l'asporto, ci distribuivamo l'orario su tre turni. Il ricorrente non ha fatto l'asporto. Cap. 17) Noi dipendenti ci mettevamo d'accordo sulla chat di cui non faceva parte D. C. - La responsabile era e si occupava dei turni. Di solito i turni indicati da noi venivano rispettati, ma a volte sono stati cambiati. Cap. 15) Viene mostrata alla teste la griglia dei turni. Queste sono le griglie dei turni su whatsapp...”

ha dichiarato:

“...Il ricorrente ha fatto anche il barista per un bel periodo, io e non andavamo bene. Lui lavorava bene come barista, lavorava sia in sala che dietro il bancone. Al mattino il bar non vendeva cocktail, facevamo bar/caffetteria, di pomeriggio faceva cocktail, all'ora di pranzo forse avrà fatto qualche spritz come aperitivo, ma non saprei dire. Cap. 6) Confermo gli orari, tra le 8:00 e le 15:00. La domenica ricordo che era sempre libero...”

ha dichiarato:

“...Quando c'ero io con lui faceva il cameriere e serviva ai tavoli. In caso di bisogno mi dava una mano anche come barista ma per quanto mi ricordo non è mai rimasto da solo al bar. La barista ero io. ADR: nel periodo pre Covid ho lavorato sia in che in ‘ ”. Cap. 6) Quando lavoravamo insieme iniziavamo tutte e due alle 8:00. A volte finivamo alle 15:00 a volte se c'era poco lavoro finivamo prima. Non c'erano orari fissi. Capitava di staccare alle 12:00 o alle 13:00. C'era un giorno di riposo che non era fisso. La domenica il bar era aperto e si lavorava a turno...”

In mancanza di formale atto di licenziamento il rapporto di lavoro così come dedotto in causa risulta tuttora in essere con conseguente diritto di ex art. 2112 c.c. alla reitenga presso la società cessionaria in un rapporto full-time ed inquadramento al V° livello del CCNL di riferimento. E' stata ammessa in sede di interrogatorio formale la mancata richiesta della cassa integrazione essendo indifferente che ciò debba eventualmente attribuirsi al commercialista della società.

Consegue l'accoglimento del ricorso con le conseguenze esplicitate in dispositivo ritenuta la correttezza dei conteggi di parte ricorrente soltanto genericamente contestati sulle spettanze retributive da cui andrà dedotto l'aliunde perceptum .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di parte ricorrente con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

GG. 60 per la motivazione.

P.Q.M.



Il Tribunale di Pavia In funzione di Giudice del Lavoro,definitivamente pronunciando ,contrariis reictis,visto l'art. 429 cpc,

DICHIARA TENUTE

Per la causale di cui in motivazione e conseguentemente

condanna

le convenute **A** e **B** , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e in solido fra loro in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma di € 6.739,45 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo

condanna

la convenuta **B** in persona del legale rappresentante pro tempore, a riammettere il ricorrente nel posto di lavoro;

condanna

le convenute **A** e **B** , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e in solido fra loro a pagare al ricorrente la retribuzione globale di fatto maturata dal 19.10.2020 sino al 16.05.2021, e la convenuta **B** , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la retribuzione globale di fatto maturata dal 17.05.2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino all'effettiva riammissione in servizio, sulla base dell'importo mensile di € 1.665,12 dedotto l'"aliunde perceptum" oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

CONDANNA

Le parti resistenti in solido fra loro a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in Euro 5388,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA con distrazione a favore del procuratore antistatario

FISSA

In gg. 60 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Pavia, 28/11/2023

Il Giudice

Dott.ssa Donatella Oneto

